

BOZZA BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4

Piccola pesca costiera **(art. 26 Reg. CE n. 1198/2006)**

1. Finalità della misura

La misura prevede l'erogazione di premi a favore di pescatori e proprietari che praticano la piccola pesca costiera.

Detti premi contribuiranno alla realizzazione di progetti finalizzati a iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, a migliorare le competenze professionali e la formazione e a promuovere l'organizzazione di filiera.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1 - Iniziative presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, contribuiscono a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca e/o ad incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse, anche con sospensioni che non rilevano ai fini dell'art. 24 paragrafo 2 del Reg. CE 1198/2006, nell'ambito di un piano di gestione di cui alla Misura 3.1 - Azioni collettive - Reg. CE 1198/2006, art.37, lettera m), e/o delle azioni collettive di cui alla Misura 3.1 art. 37, lettera l).

2 - Iniziative presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, promuovono l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della piccola pesca costiera.

3 - Iniziative volte a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

4 - Iniziative finalizzate all'utilizzo di innovazioni tecnologiche che non aumentino lo sforzo di pesca.

5 - Compensazioni socioeconomiche a favore degli operatori della piccola pesca costiera (*per tale tipologia vale quanto riportato nell'apposito schema di bando - Misura 1.5*).

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata dal proprietario, o dall'armatore, utilizzando il modello di cui all'Allegatoe sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del DPR n. 445/2000.

Le domande di ammissione, complete della relativa documentazione, devono essere spedite a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentate direttamente alla Regione via..... CAP....., entro il termine perentorio di giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel.....

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

In caso di domande presentate da richiedenti appartenenti ad un gruppo, le singole domande

dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera. Per gli armatori è necessaria l'autorizzazione scritta all'investimento del proprietario.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste i pescatori, i proprietari o gli armatori che praticano la piccola pesca costiera in possesso dei seguenti requisiti:

- applicano il CCNL di riferimento, nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente e siano in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- le imbarcazioni da pesca devono essere iscritte nel Registro comunitario;
- le imbarcazioni da pesca devono essere state in esercizio di pesca da almeno 3 anni e non essere in disarmo da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'autorità marittima, o pescherecci in arresto temporaneo;
- le imbarcazioni devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione a far data dalla pubblicazione del presente bando;
- le imbarcazioni da pesca partecipanti all'iniziativa devono avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non devono riportare sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004 come modificato dal Reg. CE 1799/06;
- nei casi di cui alla tipologia 1, il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità della piccola pesca costiera iscritte nel/i comparto/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o, in alternativa, la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare il 70% del totale registrato nell'area d'intervento ⁽¹⁾. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie;
- in caso di domande collettive almeno il 70% dei richiedenti deve soddisfare i requisiti richiesti.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validità, unitamente alla domanda

1. per la tipologia 5 vedi bando misura 1.5;
2. descrizione dell'iniziativa
3. autocertificazione attestante che le imbarcazioni non sono oggetto di aiuti pubblici per l'arresto definitivo ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1198/06;
4. lo stato di vigenza (solo per le imprese)
5. certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione dello stato di insussistenza di procedure concorsuali e dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/1998 ove obbligatorio per legge ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti l'esenzione dall'iscrizione.
6. autorizzazione del proprietario/proprietari dell'imbarcazione/i su cui risultano imbarcati i pescatori richiedenti alla presentazione dell'istanza di finanziamento nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'imbarcazione;

⁽¹⁾ La capacità di pesca delle essere misurata in GT .

7. Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.).
8. Estratto matricolare (o del registro NN.MM.GG) dell'imbarcazione/i oggetto di finanziamento.
9.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, integrazioni alla documentazione richiesta

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Tipologia 1: a seconda dell'iniziativa presentata valgono le spese ammissibili e non ammissibili di cui alle corrispondenti misure

Tipologia 2: in funzione dell'iniziativa presentata, valgono le spese ammissibili e non ammissibili di cui alla misura 2.3

E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:
(Riportare quanto previsto dal documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" in relazione al leasing.)

Tipologia 3:

Costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, etc.

Spese non ammissibili:

- spese di alloggio
- IVA se non realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario
-

Tipologia 4: spese riconducibili a innovazioni tecnologiche connesse a tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi

Tipologia 5: valgono le spese ammissibili e non ammissibili di cui alla misura 1.5

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale.

La spesa ammissibile nell'ambito della presente misura è determinata per ciascuna tipologia nella maniera seguente:

Tipologia 1:

Relativamente alle spese eventualmente necessarie per l'organizzazione, la realizzazione, la gestione, il controllo delle condizioni di accesso e la riduzione volontaria dello sforzo di pesca, il premio è calcolato in funzione dei costi approvati entro un limite massimo di 15.000 euro per

singolo imbarcato.

Per misure volontarie di riduzione dello sforzo di pesca i premi pagati ai pescatori per eventuali sospensioni, che non rilevano ai fini dell'art.24, par.2, vengono calcolati sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore e, per gli operatori che volontariamente rinunciano ad un sistema di pesca impattante, il premio verrà riconosciuto nella misura del 20% aggiuntivo al contributo di cui all'art. 25 comma 7

Tipologia 2:

Il premio è calcolato in misura dei costi giudicati ammissibili per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 15.000 euro per singolo operatore.

Tipologia 3:

I costi relativi alle attività dirette al miglioramento delle competenze professionali ed alla formazione in materia di sicurezza di cui alla lett.e) e che rientrano nell'ambito di corsi di formazione gestiti da enti accreditati, rientrano nel primo gruppo ed il premio è calcolato sulla base del costo orario ricavato dalle tabelle di cui ai contratti collettivi di categoria

Tipologia 4:

Gli investimenti per innovazioni tecnologiche rientrano nel gruppo 1 ed il premio è calcolato in misura dei costi effettivi sostenuti.

Tipologia 5:

Relativamente alle iniziative di diversificazione di cui alla lett.a), che non implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare, a seguito di bando di gara, è prevista una compensazione che deve garantire la partecipazione finanziaria del beneficiario di almeno il 10% dell'investimento ammesso in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

In base ai costi approvati in sede di aggiudicazione del bando di gara, la compensazione potrà essere erogata entro il limite massimo di 30.000 euro per singolo beneficiario. Tale importo è stabilito in funzione del costo medio del lavoro di un singolo di un membro dell'equipaggio imbarcato su una nave armata a strascico in Italia, per un periodo di 18 mesi.

Il premio sarà attribuito in ragione percentualmente crescente rispetto alla partecipazione del beneficiario all'iniziativa programmata.

Relativamente alle iniziative di aggiornamento delle competenze professionali, lett. b), in particolare dei giovani pescatori, il contributo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario.

Relativamente alle iniziative relative ai regimi di riconversione che potranno essere adottati, di cui alla, lett. c), che implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare, è prevista una compensazione entro il limite massimo di 40.000 euro per singolo beneficiario.

Tale importo, destinato a coprire un periodo non superiore ai due anni, è stabilito in funzione del costo medio lordo annuale di un singolo imbarcato ed è corrisposto in ragione del tempo effettivamente coperto dal regime di riconversione.

Relativamente alle compensazioni una tantum ai pescatori che hanno lavorato a bordo di una nave per almeno 12 mesi e nel caso la nave sia stata ritirata dall'attività ai sensi dell'art.23 del regolamento, lett. e), è prevista una compensazione una tantum pari a 18 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi del contratto nazionale collettivo di lavoro. Per periodi di sospensione dall'attività inferiori all'anno, il premio è corrisposto pro rata temporis.

10. Valutazione istruttoria

L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente. *(E' stata ufficializzata con apposita nota ministeriale una griglia di codici relativi a ciascuna Misura. L'attribuzione del codice univoco di progetto dovrà avvenire nel seguente modo:*

- Assegnazione di un numero progressivo
- Identificazione del codice di misura
- Anno di riferimento (es. anno di pubblicazione del relativo bando di gara).

Ad esempio, i progetti presentati ai sensi di un bando di gara della presente misura pubblicato nell'annualità 2008, saranno identificati dai codici:

- 01/PPC/08
- 02/PPC/08
- .../PPC/08.)

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande, e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11. (Tale fase prevede l'utilizzo di una check list).

Le istanze, valutate positivamente, sono inserite in una graduatoria, ed ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate su

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario
- quota contributo nazionale
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente dovrà controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del

saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

Criteri di selezione		
Descrizione	Peso	Valore
	A	B
Iniziative volte a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca.		
Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca.		
Iniziative certificate di prodotto o di processo.		
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo.		
Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.		
Iniziative relative a prodotti di nicchia.		
Nel caso di cui alle lettere a) e c) paragrafo 4 dell'art. 26 del Reg. CE 1198/2006, maggiore percentuale di rappresentatività.		
TOTALE		

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data a decorrere dalla data dell'accertamento amministrativo. In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato Modello "...". La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione;
- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;

- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n.al presente decreto/bando;
2. modelli ;
3. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
4. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
5.

La richiesta **della totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. xxxxx....al presente decreto/bando;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli ;
4. fotocopia delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc;
7.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi

comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50.% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.
- per qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in ... giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

.....
.....

21. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007;
- Eventuali provvedimenti regionali